



# ***GRUPPO AEROSTATICO TICINO***

---

## **I. Disposizioni generali**

### **Art. 1 Costituzione / sede**

Sotto il nome di “ Gruppo Aerostatico Ticino”, è costituita un’associazione sportiva con personalità morale. Questa associazione è apolitica e senza scopo di lucro.

Essa è retta dall’art. 60 del Codice civile svizzero e dal presente statuto.

La sua sede sociale è a Lugano, presso Balloon Team SA, Via Canonica 4, 6900 Lugano.

### **Art. 1a**

L’associazione “Gruppo Aerostatico Ticino” è affiliata alla Federazione Svizzera di Aerostatica.

### **Art. 2 Scopo**

L’associazione “Gruppo Aerostatico Ticino” ha i seguenti scopi:

- la pratica del volo in mongolfiera in Ticino;
- lo sviluppo e l’incoraggiamento dello sport aerostatico in Ticino;
- la formazione pratica e teorica di nuovi piloti in Ticino;
- l’organizzazione di corsi di formazione in Ticino;
- l’organizzazione di voli in mongolfiera in Ticino;
- l’organizzazione di competizioni, “campionati svizzeri, europei o mondiali”;
- la promozione di buone relazioni con associazioni analoghe in Svizzera e all’estero.

## **II. Membri**

### **Art. 3 Categorie principali**

L'associazione comprende membri onorari, membri ordinari o soci sostenitori.

### **Art. 4 Membri onorari**

La dignità di membro onorario può essere conferita dall'Assemblea generale su proposta del comitato a qualsiasi persona fisica che ha saputo acquisire meriti particolari nel campo degli sport aerei, o che ha servito con dedizione l'associazione.

### **Art. 5 Membri ordinari**

I membri ordinari sono membri praticanti.

Sono membri praticanti le persone fisiche che si dedicano all'esercizio di uno sport aerostatico. I membri ordinari possono essere membri dell'Aero Club Svizzero.

### **Art. 5a**

I membri ordinari devono essere membri dell'Associazione Svizzera di Aerostatica.

### **Art. 6 Soci sostenitori**

Sono soci sostenitori le persone fisiche o morali che intendono dare il loro appoggio al gruppo, ma che non praticano uno sport aerostatico.

### **Art. 7 Candidature**

Ogni atto di candidatura in qualità di membro ordinario dell'associazione deve essere inoltrato per iscritto al comitato, sottoscritto dal candidato. Il rifiuto di un membro non obbliga il comitato a dare spiegazioni in merito.

### **Art. 8 Tassa sociale per i membri ordinari**

Ogni nuovo membro ordinario è tenuto, a partire dal giorno in cui ha acquisito tale qualità a versare all'associazione una tassa sociale annuale, il cui ammontare è fissato anno per anno dall'Assemblea generale.

### **Art. 9 Tassa sociale per i soci sostenitori**

Ogni socio sostenitore paga una tassa sociale il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea generale.

## **Art. 10 Dimissioni**

Ogni membro ordinario può lasciare l'associazione annunciando le proprie dimissioni con lettera raccomandata al Presidente, al più tardi entro il 1° dicembre di ogni anno. Le dimissioni diverranno effettive con la fine dell'anno sociale corrente.

## **Art. 11 Espulsione / Ricorso**

I membri il cui comportamento è contrario all'onore o è tale da compromettere gravemente gli interessi dell'associazione, in particolare per la mancata osservanza degli obblighi finanziari, possono venire esclusi dall'associazione.

## **Art. 12**

I membri dell'associazione non assumono nessuna responsabilità personale per i debiti da essa contratti.

## **III. Assemblea generale**

### **Art. 13**

L'Assemblea generale è composta da tutti i membri dell'associazione. Essa ha piena validità quale che sia il numero dei membri presenti. Ogni membro ordinario dispone di un voto. Il parere dei membri sostenitori ha valore consultivo.

### **Art. 14**

L'Assemblea generale sarà convocata dal comitato, tramite lettera indirizzata a ogni membro, almeno quindici giorni prima della data fissata.

L'ordine del giorno figurerà sulla convocazione e verrà esposto nei locali del gruppo. Ogni proposta individuale, dovendo essere sottoposta al voto, dovrà essere portata a conoscenza del comitato per iscritto, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea generale.

### **Art. 15**

L'Assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno, convocata nel primo trimestre; saranno convocate delle Assemblee generali straordinarie a seconda delle necessità.

Su richiesta scritta indirizzata al Presidente da un numero di membri pari ad almeno un quinto dei soci del gruppo, il comitato convocherà entro trenta giorni un'Assemblea generale straordinaria con l'ordine del giorno proposto dai richiedenti.

## **Art. 16**

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente, o in sua assenza da uno dei membri del comitato. Le decisioni saranno prese dalla maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

## **Art. 17**

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. Essa ha i seguenti compiti:

- a) adottare e modificare gli statuti;
- b) pronunciarsi sull'ammissione e sull'esclusione dei membri;
- c) eleggere il comitato, il Presidente e i revisori dei conti;
- d) stabilire l'ammontare delle tasse sociali;
- e) statuire su ogni proposta individuale, a condizione che la stessa sia stata preannunciata al Presidente almeno dieci giorni prima dell'Assemblea generale.

## **IV. Amministrazione**

### **Art. 18**

La direzione dell'associazione è affidata a un comitato di tre membri o più eletti dall'Assemblea generale per una durata di due anni e scelti tra i membri.

### **Art. 19**

Il comitato si riunisce a seconda dei bisogni, su richiesta del Presidente o di due altri membri. Il comitato può deliberare in piena validità alla presenza di almeno la metà dei suoi membri.

### **Art. 20**

Il comitato dispone dei poteri più estesi per la gestione e l'amministrazione dell'associazione e per rappresentarla in tutti i suoi rapporti di diritto, senza altre limitazioni che quelle risultanti dai presenti statuti.

### **Art. 21**

Qualsiasi uso commerciale o gestione di uno o più palloni aerostatici, affidati al gruppo e appartenenti a terzi, dovrà essere precedentemente sottoposta per l'approvazione del comitato.

## **Art. 22**

Il comitato provvede alla tenuta della contabilità. La chiusura dei conti di ogni esercizio avviene il 31 dicembre. Il comitato sottoporrà la sua gestione annuale all'Assemblea generale.

## **Art. 23**

L'anno sociale inizia il 1. gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

## **Art. 24**

L'Assemblea generale nomina ogni anno due revisori dei conti e un supplente. I conti devono essere sottomessi ai revisori dal cassiere un mese prima della data fissata per l'Assemblea generale. I revisori esaminano i conti annuali sulla base dei libri contabili e delle ricevute; loro presentano all'Assemblea generale un rapporto e ne propongono l'approvazione o il rifiuto.

## **V. Scioglimento / Liquidazione**

### **Art. 25**

Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deciso dall'Assemblea generale alla presenza di almeno la metà dei membri dell'associazione, e con la maggioranza di almeno i due terzi dei votanti.

### **Art. 26**

In caso di scioglimento dell'associazione, la liquidazione sarà effettuata dal comitato oppure da liquidatori appositamente designati dall'Assemblea generale. L'eventuale prodotto della liquidazione, previo pagamento del passivo, verrà destinato all'Aero Club Lugano, in sua mancanza ad un'associazione che persegua scopi analoghi oppure, in caso di impossibilità, a un'opera di utilità pubblica.

## **Gruppo Aerostatico Ticino**

Lugano, il 23.07.2014.